

# La riforma delle pensioni 2019 ed i suoi riflessi sugli strumenti di flessibilità in uscita

**a cura della Commissione Previdenza e della Direzione Federmanager Torino**

**Presidente Commissione Previdenza: Vincenzo Ferraro**  
**Direttore: Roberto Granatelli**

aggiornato al 2.04.2019

## **Le novità della riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici.**

«QUOTA 100»

Coinvolgerà, tra pubblico e privato, tutte quelle persone che vorranno aderire avendo maturato, o che matureranno, i requisiti da qui al 2021. Il requisito richiesto è 62 anni di età e 38 di contribuzione.

Le finestre di uscita previste sono:

- per i dipendenti privati:

decorrenza del trattamento pensionistico fissata al 1 aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti al 31.12.2018

decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro che maturano o matureranno i requisiti a partire dal 1.01.2019, fissata trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

- Per i dipendenti pubblici

accesso consentito con decorrenza dal 1 agosto 2019 per coloro che hanno maturato i requisiti previsti al 31.12.2018

Per coloro che matureranno i requisiti dal 1.1.2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico verrà conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

**Le novità della riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici.**

«Ape social»

Indennità INPS per chi ha raggiunto i 63 anni con 30 anni di anzianità retributiva.

## **Le novità della riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici.**

### «Opzione Donna»

Prestazione erogata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti ed autonome che entro il 31.12.2018 hanno compiuto 58 anni di età (59 se autonome) e possiedono 35 anni di anzianità contributiva, pensione liquidata con calcolo contributivo.

#### Finestre

Lavoratrici dipendenti: 12 mesi

lavoratrici autonome: 18 mesi

**Le novità della riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici.**

## «Isopensione»

Possibilità di accedere alla isopensione per chi si trova nella condizione di poter lasciare il lavoro con anticipo, ovvero i lavoratori a cui manchino al massimo 7 anni nel triennio 2018-2020 per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Lo "scivolo pensionistico" è pagato interamente dall'azienda in attesa della maturazione della pensione.

## Le novità della riforma previdenziale ed i principali effetti di essa sugli strumenti di esodo messi a disposizione dei lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici.

«Isopensione» occorre tenere conto dei seguenti requisiti:

Pensione anticipata uomini sino al 2018, 42 anni e 10 mesi di contributi, dal 2019 al 2020, 43 anni e 1 mese (le donne 1 anno in meno)

Pensione di vecchiaia uomini al 2018, 66 anni e 7 mesi, dal 2019 al 2020 67 anni (anche per le donne 67 anni)

Le decorrenze sono calcolate dalla presentazione della domanda all'INPS e NON da quella dell'accordo di uscita con l'azienda

L'accordo raggiunto con l'azienda, quindi, deve essere presentato all'INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte l'INPS rilascia un prospetto contenente l'informazione relativa all'onere complessivamente stipulato dal programma di esodo annuale, ai fini della fidejussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC, quindi l'accordo assume efficacia.

## Le altre misure previste nel welfare sono:

- Riscatto agevolato della laurea (con detrazione al 50% degli anni di Università) perde il limite di 45 anni e viene esteso senza limiti di età. Varrà solo per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 accumulando la pensione con il sistema contributivo e sono dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS
- Pace contributiva: istituto previsto dal decreto su Quota 100 che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti alla previdenza INPS, e che non abbiano contribuzione prima del 21.12.1995, di colmare i buchi nel periodo di contribuzione, prolungando a 10 anni il meccanismo di rivalutazione mensile in 120 rate.
- Pensione di cittadinanza: può essere concessa se il componente ha almeno 67 anni e convive con una o più persone non autosufficienti o con disabilità grave.

## Le altre misure previste nel welfare sono:

- NASPI 2019

L'indennità di disoccupazione «Naspi» è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perde in modo involontario la propria occupazione può contare sull'indennità di disoccupazione chiamata «Nuova prestazione di Assicurazione sociale» entrata in vigore per effetto dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali.

I requisiti che servono per accedere all'indennità di disoccupazione 2019 sono tre:

- 1) stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- 2) almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il licenziamento;
- 3) almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione

Il nuovo importo Naspi 2019 è pari a 1221,24 euro mentre l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, i 1328,76 euro. Dal 91° giorno in poi l'importo si riduce del 3% al mese.

La durata massima dell'indennità di disoccupazione nel 2019 è di 24 mesi. Tale durata varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima del licenziamento involontario. La Naspi 2019 è compatibile con il reddito di cittadinanza.



## «Perequazione annuale»

Per l'indicizzazione il Governo, con la manovra approvata, ha sostanzialmente prorogato per altri 3 anni il meccanismo precedentemente impiegato per la rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita.

I pensionati che percepiscono fino a tre volte il minimo INPS (il tetto quest'anno è fissato a 1522 euro lordi al mese) non saranno toccati dal blocco.

Pensione Lorda mensile	rivalutazione 2019 PREmanovra	indice	rivalutazione 2019 definitiva	indice	Differenza da recuperare
fino a 3 volte il minimo	100%	1,10%	100%	1,10%	0
fra 3 e 4 volte il minimo	90%	0,99%	97%	1,07%	0,077
fra 4 e 5 volte il minimo	90%	0,99%	77%	0,85%	-0,143
fra 5 e 6 volte il minimo	75%	0,83%	52,00%	0,57%	-0,253
fra 6 e 8 volte il minimo	75%	0,83%	47%	0,52%	-0,308
fra 8 e 9 volte il minimo	75%	0,83%	45%	0,50%	-0,33
sopra 9 volte il minimo	75%	0,83%	40%	0,44%	-0,385

*Il valore del minimo INPS da prendere in esame per il calcolo del valore delle fasce è di Euro 507,42.*

## «Ex contributo di solidarietà»

**Sulle pensioni d'oro da quest'anno e per cinque anni, torna il contributo di solidarietà che colpisce le pensioni cosiddette d'oro; il taglio progressivo è articolato in cinque fasce e andrà a colpire gli assegni a partire dai 100.000 euro lordi l'anno**

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione saranno pari al:

- **15%** per la quota di importo lordo annuo **da 100.001 euro a 130.000 euro;**
- **25%** per la quota di importo lordo annuo **da 130.001 euro a 200.000 euro;**
- **30%** per la quota di importo lordo annuo **da 200.001 euro a 350.000 euro;**
- **35%** per la quota di importo lordo annuo **da 350.001 euro a 500.000 euro;**
- **40%** per la quota di importo lordo annuo **eccedente i 500.000 euro.**

Rimangono escluse da tale disposizione:

- le pensioni di invalidità;
- i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche;
- a salvaguardia i tagli non potranno determinare importi finali inferiori a 100.000 euro.